



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana



UNIVERSITÀ DI PISA

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

E

UNIVERSITÀ DI PISA

L'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, con sede legale in Via Mannelli 113, 50136 Firenze, C. 80022410486, di seguito denominato **USR Toscana**, nella persona del suo legale rappresentante, il Direttore Generale Ernesto Pellecchia

E

L'**Università di Pisa**, con sede legale in Lungarno Pacinotti 43, 56126 Pisa Firenze, C. 80003670504, di seguito denominata **Università**, nella persona del suo legale rappresentante, il Rettore Prof. Paolo Maria Mancarella

VISTI

- la legge n. 241 del 1990 e in particolare l'art. 15, che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 21 recante in rubrica "Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche";
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge 10 Gennaio 2000, n. 6, recante "*Modifiche alla Legge 28 Marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica*", e in particolare l'articolo 1, comma f, che individua fra gli obiettivi quello di "promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società";
- la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*";
- il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 recante "*Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione*";
- il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante "*Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistico, musicale e coreutica, per il raccordo tra le scuole, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e*

coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n.264, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n.1";

- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, recante *"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;

- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, recante *"Norme concernenti il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;

- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, recante *"Norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;

- il D.P.R. 15 marzo 2010 n.89, recante *"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;

- il D.P.R. n. 919 del 18 dicembre 2014, concernente organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana;

- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*, ed in particolare l'art.1, comma 7, che individua fra gli obiettivi prioritari della scuola *"il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche"* e *"il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio"*;

- il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), predisposto ai sensi del comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107 del 2015;

- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

- il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, in particolare l'articolo 7, che definisce le funzioni assegnate agli Uffici Scolastici Regionali;

- l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica per lo sviluppo di percorsi congiunti di studio, ricerca e formazione sul profilo professionale dei docenti, siglato fra l'Ufficio Scolastico Regionale

per la Toscana, l'Università degli studi di Firenze, l'Università di Pisa e l'Università degli Studi di Siena prot. n. 5464 del 05/05/2021;

- l'Accordo di collaborazione per l'istituzione del Centro di ricerca educativa CARME (Center for Advanced Research on Mathematics Education) tra l'Università di Pisa e UNISER Pistoia S.r.l. (approvato dall'Università di Pisa con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 402 del 22/10/2021);

- lo Statuto dell'Università di Pisa;

- le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione;

PREMESSO CHE

USR Toscana:

- cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti, supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche;
- ha fra i suoi compiti istituzionali quello di supportare iniziative dirette all'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche della Toscana, coerentemente con le finalità del sistema nazionale d'istruzione e formazione e con l'esigenza di favorire il miglioramento dei processi di insegnamento e di apprendimento;
- supporta la progettualità delle Istituzioni Scolastiche autonome nell'ambito dell'insegnamento delle discipline scientifico-tecnologiche, al fine di potenziare le competenze in matematica, scienze, tecnologie e ingegneria (STEM) di tutti gli studenti;
- promuove specifiche iniziative per il potenziamento delle attività laboratoriali e l'innovazione tecnologica in applicazione del Piano Nazionale Scuola Digitale;
- nell'ambito delle competenze assegnate nel Piano Nazionale Formazione Docenti svolge attività di programmazione, coordinamento, gestione e monitoraggio delle iniziative di formazione e aggiornamento del personale docente;
- nel perseguire gli obiettivi di cui sopra, si avvale anche – per la realizzazione di specifiche iniziative - della collaborazione di Università, istituzioni, associazioni, fondazioni ed enti che possano contribuire alla definizione e alla realizzazione di piani formativi rispondenti ai bisogni dell'utenza e di attività progettuali ad essi correlati;

L'Università di Pisa:

- promuove, nell'ambito della terza missione, la diffusione dei saperi e della cultura e per i propri fini istituzionali stipula accordi e convenzioni con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o private;
- all'interno degli obiettivi strategici 2021-23, approvati con delibera 340/2020 dal CDA, sono presenti tra gli altri: Proseguire e rafforzare le iniziative di formazione insegnanti; Incrementare i contatti con enti pubblici per identificare le esigenze di formazione continua; Attuare iniziative rivolte all'interazione con le scuole; Promuovere manifestazioni culturali, scientifiche e di divulgazione
- ha una consolidata tradizione di ricerca, riconosciuta a livello internazionale, nel campo della didattica della matematica;
- ha stipulato un accordo di collaborazione (delibera 420/2021 CDA) per l'istituzione e la direzione scientifica del Center for Advanced Research on Mathematics Education (CARME) di Pistoia "finalizzato alla promozione della ricerca all'avanguardia nel campo della didattica della matematica e che possa essere un punto di riferimento per la formazione di insegnanti di matematica e per la promozione della cultura matematica";

CONSIDERATO CHE

- è interesse delle parti contraenti, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria, promuovere e sviluppare iniziative congiunte finalizzate al potenziamento delle competenze scientifiche di tutte le studentesse e gli studenti della Toscana, attraverso la innovazione e la sperimentazione didattica nell'insegnamento della matematica;
- è già in atto una collaborazione fra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l'Università di Pisa per lo sviluppo di percorsi congiunti di studio, ricerca e formazione sul profilo professionale dei docenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto e Finalità)

Con il presente Protocollo le Parti, ciascuno nell'ambito di propria competenza, si impegnano ad attivare la più ampia e proficua collaborazione per promuovere la ricerca, la sperimentazione e

l'innovazione didattica nella progettazione e gestione dei processi di insegnamento e apprendimento della matematica, nell'ambito della flessibilità organizzativa e gestionale e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Articolo 2

(Adesione di altri soggetti)

Le Parti convengono sulla possibilità di adesione al presente protocollo di altri Enti pubblici e privati mediante domanda da inviare al Gruppo di Coordinamento.

L'adesione sarà formalizzata mediante la stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Articolo 3

(Programma di attività)

Le Parti si impegnano a cooperare sul piano scientifico, didattico e formativo al fine di:

- promuovere e attivare percorsi di ricerca e di formazione, anche attraverso la modalità della ricerca-azione, sulle metodologie didattiche nell'insegnamento della matematica, destinati ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana;
- offrire supporto alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado nella progettazione e realizzazione di progetti didattico-formativi innovativi nell'insegnamento della matematica, basati su approcci e strategie di tipo laboratoriale, destinati alle studentesse e agli studenti della regione Toscana;
- in generale promuovere la diffusione della cultura scientifica attraverso la collaborazione tra scuola e università.

A tal fine le parti stabiliscono annualmente, di comune accordo, un programma di lavoro che sarà definito in una apposita riunione del gruppo di coordinamento di cui all'art. 4.

Articolo 4

(Gruppo di coordinamento)

Per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi da realizzare si istituisce un gruppo di Coordinamento, rappresentativo degli Enti firmatari e di eventuali altri Enti aderenti (art. 2), composto da 2 membri per ciascun Ente coinvolto. Per l'Università di Pisa i membri saranno i responsabili scientifici del CARME o loro delegati.

Nessun compenso è previsto per la partecipazione ai lavori del Gruppo di Coordinamento.

Art. 5

(Comunicazione e diffusione dei risultati)

Le Parti si impegnano a dare adeguata comunicazione delle iniziative e le attività co-progettate e condivise promosse in attuazione del presente Protocollo sui propri siti istituzionali e nelle modalità e nelle forme che verranno di volta in volta concordate.

Articolo 6

(Trattamento dei dati personali)

USR Toscana e Università di Pisa convengono che il trattamento dei dati personali, derivanti dal protocollo in atto, verrà svolto nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR, UE 679/2016) e che i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento della convenzione.

Articolo 7

(Risorse e costi)

Le Parti, nel rispetto dei propri statuti, regolamenti, ordinamenti, partecipano alle attività comuni, mettendo a disposizione, per le attività di propria competenza, le risorse umane e strumentali secondo le specifiche necessità e nei limiti delle proprie possibilità.

Il presente Protocollo non comporta alcun onere di carattere finanziario a carico delle Parti.

Articolo 8

(Durata)

Il presente protocollo entra in vigore dalla data della stipula e ha durata triennale. Prima della scadenza, il Comitato di coordinamento presenterà i risultati delle attività svolte e un'articolata programmazione di interventi che saranno alla base per il rinnovo dell'intesa.

Articolo 9

(Controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione oppure dall'applicazione del presente Protocollo.

Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria il foro competente è quello di Pisa.

Articolo 10

(Stipula)

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale¹ o con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, come previsto dall' art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241 del 1990 e trasmesso all'altra Parte mediante posta elettronica certificata.

Articolo 11

(Bolli e registrazione)

Le spese di bollo sono a carico dell'Università che le assolverà a valere sulla propria posizione di bollo virtuale giusta autorizzazione Agenzia delle Entrate nr.27304 del 07/06/2016.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art.4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Il Direttore Generale

Ernesto Pellecchia

Per l'Università di Pisa

Il Rettore

Prof. Paolo Maria Mancarella

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata alle altre Parti.